
Ordinanza sulla sicurezza degli ascensori

(Ordinanza sugli ascensori, OAsc)

del ...

Il Consiglio federale svizzero

visto l'articolo 4 della legge federale del 12 giugno 2009¹ sulla sicurezza dei prodotti (LSPro);
e l'articolo 83 capoverso 1 della legge federale del 20 marzo 1981² sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF);
in esecuzione della legge federale del 24 giugno 1902³ sugli impianti elettrici a corrente forte e a corrente debole (LIE);
e della legge federale del 6 ottobre 1995⁴ sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC),

ordina:

Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione, definizioni e diritto applicabile

¹ La presente ordinanza disciplina ai sensi della direttiva 2014/33/UE⁵ (direttiva UE sugli ascensori):

- a. l'immissione sul mercato e la messa in servizio di ascensori nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti;
- b. la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio di componenti di sicurezza per ascensori nonché la vigilanza del mercato di questi prodotti.

² Il campo d'applicazione è disciplinato dall'articolo 1 della direttiva UE sugli ascensori. L'articolo 1 comma 3 della direttiva UE sugli ascensori è applicabile per analogia. In luogo del diritto europeo, a cui la direttiva UE sugli ascensori rimanda, valgono i testi legislativi svizzeri conformemente al numero 2 dell'allegato.

³ Valgono le definizioni di cui all'articolo 2 della direttiva UE sugli ascensori. In luogo delle definizioni citate nell'articolo 2 numeri 13–15 della direttiva UE sugli ascensori valgono le corrispondenti definizioni della legislazione sulla sicurezza dei prodotti e sull'accreditamento. Vale inoltre la concordanza terminologica riportata in allegato al numero 1.

⁴ Salvo disposizioni particolari della presente ordinanza, per gli ascensori e per i componenti di sicurezza per ascensori, valgono le disposizioni dell'Ordinanza del 19 maggio 2010⁶ sulla sicurezza dei prodotti (OSPro).

Art. 2 Condizioni per la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio

¹ Gli ascensori possono essere immessi sul mercato e messi in servizio soltanto se:

- a. non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati secondo destinazione e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e
- b. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 comma 1 e all'allegato I della direttiva UE sugli ascensori⁷.

² I componenti di sicurezza per ascensori possono essere messi a disposizione sul mercato e in servizio soltanto se:

- a. non mettono in pericolo la salute e la sicurezza delle persone ed eventualmente la sicurezza dei beni, quando sono installati e mantenuti in modo corretto nonché utilizzati secondo destinazione e in condizioni ragionevolmente prevedibili; e
- b. soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5 comma 2 e all'allegato I della direttiva UE sugli ascensori.

Art. 3 Conformità, organismi di valutazione della conformità e autorità di designazione

¹ Per la valutazione della conformità degli ascensori e dei componenti di sicurezza per ascensori valgono i principi e le procedure di cui agli articoli 14–17 e agli allegati I, II e IV–XII della direttiva UE sugli ascensori⁸ cui rimandano questi articoli. In luogo del diritto europeo, a cui la direttiva UE sugli ascensori rimanda, valgono i testi legislativi svizzeri conformemente al numero 2 dell'allegato.

RU

¹ RS 930.11

² RS 832.20

³ RS 734.0

⁴ RS 946.51

⁵ Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), versione della GU L 96 del 29.3.2014, pag. 251.

⁶ RS 930.111

⁷ Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

⁸ Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

² Non vale l'obbligo di apporre la marcatura CE. Se la marcatura CE è già stata apposta in conformità alle prescrizioni UE, può essere mantenuta. Per l'apposizione di ulteriori dati e marcature si applica l'articolo 19 commi 3-5 della direttiva UE sugli ascensori UE.

³ Gli organismi di valutazione della conformità devono, ciascuno per il campo di sua competenza

- a. essere accreditati ai sensi dell'Ordinanza del 17 giugno 1996⁹ sull'accreditamento e sulla designazione (OAccD);
- b. essere riconosciuti dalla Svizzera nel quadro di un accordo internazionale; oppure
- c. essere altrimenti abilitati dal diritto federale.

⁴ Il capitolo 3 (art.24-34c) dell'OAccD disciplina le condizioni e la procedura per la designazione degli organismi di valutazione della conformità e per la revoca della designazione, i diritti e gli obblighi degli organismi designati e i criteri applicabili alle autorità di designazione.

Art. 4 Disposizioni sugli operatori economici

¹ Gli obblighi dei seguenti operatori economici sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della direttiva UE sugli ascensori¹⁰:

- a. installatori: articolo 7;
- b. fabbricanti: articolo 8;
- c. rappresentanti autorizzati: articolo 9;
- d. importatori: articolo 10;
- e. distributori: articolo 11.

² L'applicazione degli obblighi dei fabbricanti agli importatori o ai distributori è disciplinata dall'articolo 12 della direttiva UE sugli ascensori.

³ L'identificazione degli operatori economici nei confronti degli organi di controllo è disciplinata dall'articolo 13 della direttiva UE sugli ascensori.

Art. 5 Definizione delle norme tecniche

L'articolo 6 LSPro disciplina la designazione delle norme tecniche. La Segreteria di Stato dell'economia è competente.

Art. 6 Vigilanza del mercato

¹ La vigilanza del mercato relativa agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori è disciplinata dagli articoli 20-28 dell'OSPro¹¹.

² Nel caso di componenti o impianti elettrici, le competenze in materia di sorveglianza del mercato sono disciplinate dalla legislazione sull'elettricità.

Art. 7 Notifica di ascensori immessi sul mercato

¹ L'installatore dell'ascensore notifica agli organi di controllo designati dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) i nuovi ascensori che intende immettere sul mercato entro 30 giorni dall'immissione sul mercato.

² Le notifiche devono contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. l'impresa che commercializza gli ascensori;
- b. l'indirizzo del luogo di montaggio;
- c. la data dell'immissione sul mercato;
- d. a seconda del tipo di ascensore:
 1. l'ambito di impiego (nell'impresa/fuori dell'impresa);
 2. il tipo di trazione (elettrica, idraulica; con/senza sala macchine);
 3. la corsa massima, il numero delle fermate e il carico nominale.

Art. 8 Registro degli ascensori

¹ Il DEFR designa tra gli organi di controllo competenti per gli ascensori un organo che tiene un registro degli ascensori per la vigilanza del mercato (organo di registrazione).

⁹ RS 946.512

¹⁰ Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

¹¹ RS 930.11

² Il registro degli ascensori contiene i dati necessari all'adempimento dei compiti connessi alla vigilanza del mercato, ma almeno i dati di cui all'articolo 7 capoverso 2.

³ L'organo di registrazione trasmette agli altri organi di controllo competenti per gli ascensori, per gli ascensori che sono di loro competenza, i dati di cui essi hanno bisogno per adempiere i loro compiti, ma almeno i dati di cui all'articolo 7 capoverso 2.

Art. 9 Abrogazione e modifica di altri atti normativi

L'Ordinanza sugli ascensori del 23 giugno 1999¹² è abrogata.

Art. 10 Disposizioni transitorie

¹ Gli ascensori e i componenti di sicurezza per ascensori immessi sul mercato prima del 20 aprile 2016 secondo il diritto anteriore possono essere messi in servizio o essere messi a disposizione sul mercato anche dopo il 20 aprile 2016.

² Le decisioni e gli attestati degli organismi di valutazione della conformità redatti ed emessi secondo il diritto anteriore rimangono validi anche con la presente ordinanza.

Art. 11 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 20 aprile 2016.

...

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

¹² RU 1999 1875, 2000 187, 2005 4265, 2008 1785, 2010 2583, 2011 1755

Allegato

(Art. 1 cpv. 2 e 3 e art. 3 cpv. 1)

Concordanza terminologica e normativa

1. Per la corretta interpretazione della direttiva sugli ascensori UE 2014/33 EU¹³, a cui ci si riferisce nella presente ordinanza, vale la seguente concordanza terminologica:

| UE | Svizzera |
|---|--|
| a. Espressione tedesca | |
| <i>Unionsmarkt</i> | <i>Schweizer Markt</i> |
| <i>Union</i> | <i>Schweiz</i> |
| <i>In der Union ansässige Person</i> | <i>In der Schweiz niedergelassene Person</i> |
| <i>Mitgliedstaat</i> | <i>Schweiz</i> |
| <i>Amtsblatt der Europäischen Union</i> | <i>Bundesblatt</i> |
| <i>Notifizierte Stelle</i> | <i>Bezeichnete Stelle</i> |
| <i>Notifizierende Behörde</i> | <i>Bezeichnende Behörde</i> |
| <i>Einführer</i> | <i>Importeur</i> |
| <i>EU-Rechtsvorschriften</i> | <i>Rechtsvorschriften</i> |
| <i>EU-Konformitätserklärung</i> | <i>Konformitätserklärung</i> |
| <i>EU-Baumusterprüfbescheinigung</i> | <i>Baumusterprüfbescheinigung</i> |
| <i>EU-Baumusterprüfung</i> | <i>Baumusterprüfung</i> |
| <i>EU-Baumusterprüfverfahren</i> | <i>Baumusterprüfverfahren</i> |
| <i>EU-Entwurfsprüfbescheinigung</i> | <i>Entwurfsprüfbescheinigung</i> |

| UE | Svizzera |
|---|--|
| b. Espressione francese | |
| <i>Marché de l'Union</i> | <i>Marché suisse</i> |
| <i>Union</i> | <i>Suisse</i> |
| <i>Toute personne établie en l'Union</i> | <i>Toute personne établie en Suisse</i> |
| <i>Etat Membre</i> | <i>Suisse</i> |
| <i>Journal officiel de l'Union européenne</i> | <i>Feuille Fédérale</i> |
| <i>Organisme notifié</i> | <i>Organisme désigné</i> |
| <i>Autorités notifiantes</i> | <i>Autorités de désignation</i> |
| <i>Actes de l'Union</i> | <i>Dispositions légales</i> |
| <i>Déclaration UE de conformité</i> | <i>Déclaration de conformité</i> |
| <i>Attestation d'examen UE de type</i> | <i>Attestation d'examen de type</i> |
| <i>Examen UE de type</i> | <i>Examen de type</i> |
| <i>Procédure d'examen UE de type</i> | <i>Procédure d'examen de type</i> |
| <i>Attestation d'examen UE de la conception</i> | <i>Attestation d'examen de la conception</i> |
| | |

¹³ Cfr. nota art. 1 cpv. 1.

| UE | Svizzera |
|--|--|
| b. Espressione italiana | |
| <i>Mercato dell'Unione</i> | <i>Mercato svizzero</i> |
| <i>Unione</i> | <i>Svizzera</i> |
| <i>Persona stabilita in all'interno della Comunità</i> | <i>Persona domiciliata in Svizzera</i> |
| <i>Stato membro</i> | <i>Svizzera</i> |
| <i>Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea</i> | <i>Foglio federale</i> |
| <i>Organismo notificato</i> | <i>Organismo designato</i> |
| <i>Autorità di notifica</i> | <i>Autorità di designazione</i> |
| <i>Atti dell'Unione</i> | <i>Disposizioni legali</i> |
| <i>Dichiarazione di conformità UE</i> | <i>Dichiarazione di conformità</i> |
| <i>Certificato di esame UE del tipo</i> | <i>Attestato di esame del tipo</i> |
| <i>Esame UE del tipo</i> | <i>Esame del tipo</i> |
| <i>Procedure d'esame UE del tipo</i> | <i>Procedure d'esame del tipo</i> |
| <i>Certificato di esame UE del progetto</i> | <i>Certificato di esame del progetto</i> |

2. Testi legislativi svizzeri che corrispondono al diritto UE citato nella direttiva UE sugli ascensori

Direttiva 2006/42/CE: direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24

Ordinanza del 2 aprile 2008 sulle macchine (OMacch, RS 819.14)

